

Cass., civ. sez. II, del 10 dicembre 2018, n. 31861

La corte di Appello ha rilevato che il ricorrente, pur avendo acquisito la qualità di erede per effetto dell'accettazione con beneficio di inventario del 24.10.1979, aveva trascritto una successiva rinuncia ed ha stabilito che "a prescindere dalla inefficacia in sé della dichiarazione di rinuncia, non può non aversi riguardo all'efficacia dell'atto verso i terzi, e nella specie della S, che, sulla scorta della continuità delle trascrizioni, ha appurato l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte del D, rinuncia che ha comportato l'accrescimento della quota ereditaria della madre, che quindi, già proprietaria pro quota, è divenuta proprietaria dell'intero immobile. Né il D si era mai premurato di provvedere alla cancellazione della trascrizione della rinuncia. Pertanto come previsto dall'art. 2666 c.c. la trascrizione, da chiunque effettuata, giova a tutti coloro che vi hanno interesse".

3. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e 674 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza riconosciuto efficacia sanante alla trascrizione della rinuncia all'eredità, ritenendo erroneamente che la quota ereditaria spettante del D si fosse accresciuta a vantaggio della C, non considerando che il ricorrente aveva accettato l'eredità senza potervi più rinunciare ed era quindi divenuto comproprietario dell'immobile.

Questo è contestato, infatti, Il ricorrente con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2644 e 2666 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 c.p.c., per aver la sentenza trascurato che la trascrizione era idonea esclusivamente a produrre l'opponibilità della rinuncia nei confronti dei terzi ma non a sanare l'acquisto a non domino da parte della resistente, non potendo invocarsi la continuità delle trascrizioni, posto che sia l'accettazione dell'eredità che la successiva rinuncia effettuate dal ricorrente erano state trascritte.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

3.1. Il D aveva accettato l'eredità in data 24.10.1979, allorquando era ancora minorenne, e l'inventario è stato redatto il 25.10.1979.

Su tali premesse la Corte di merito ha correttamente escluso che il ricorrente fosse incorso nella decadenza sancita dall'art. 485 c.c. per non aver eseguito l'inventario nel termine di tre mesi, poiché, a norma dell'art. 489 c.c., poteva provvedervi entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (Cass. 9648/2000; Cass.8832/1999; Cass. 9142/1995).

La sentenza impugnata ha però conferito indebito rilievo alla trascrizione della successiva rinuncia, ritenendola idonea a determinare l'accrescimento della quota in favore della C e a consolidare l'acquisto dell'intero immobile da parte della resistente sulla scorta della continuità delle trascrizioni, incorrendo nell'errore denunciato in ricorso.

Occorre considerare che, mentre nel regime anteriore all'entrata in vigore del codice civile, la trascrizione della rinuncia era contemplata dall'art. 19, lettera c), R.D. 30.12.1933, n. 3272 (il quale - ai soli fini della imposta ipotecaria - sottoponeva alla trascrizione le sentenze dalle quali risultasse la qualità di erede o di legatario di beni immobili, l'accettazione o la rinuncia alla eredità, sia legittima, sia testamentaria), l'art. 2643 comma primo, n. 5 c.c. si limita a prevedere che devono rendersi pubblici con il mezzo della trascrizione gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti immobiliari.

Parimenti, l'art. 2645 c.c. statuisce che deve rendersi pubblico - agli effetti previsti dall'art. 2644 c.c. - ogni altro atto che produca, in relazione a beni o diritti immobiliari, taluni degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 c.c., salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta ad altri fini.

Come osservato in dottrina, le citate disposizioni ricollegano gli effetti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. alla trascrizione dei soli atti con cui un soggetto, già titolare di un diritto immobiliare, dichiara successivamente di volersi rinunciare.

Tale condizione non si riscontra nella rinuncia all'eredità poiché il chiamato alla successione non acquiesce, per effetto della mera delazione, alcun diritto sui beni facenti parte dell'asse ereditario ma acquista la sola facoltà di accettare o di esercitare un rifiuto impeditivo di qualsivoglia acquisto iure successionis, dato che, come previsto dall'art. 521, comma primo, c.c., chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Si spiega in tal modo che, anche qualora l'acquisto per causa di morte si colleghi alla rinuncia di uno dei chiamati, non è necessaria la trascrizione della rinuncia, occorrendo solo presentare il documento che la comprovi e menzionarlo nella nota (art. 2662 c.c.).

3.2. Nel caso in esame, il ricorrente aveva accettato l'eredità ed aveva compiuto l'inventario nel termine di cui all'art. 489 c.c., per cui la successiva rinuncia del 12.5.1988 doveva considerarsi priva di effetto.

Nessun accrescimento della quota poteva determinarsi in favore della C, non potendo la trascrizione sanare l'inefficacia della rinuncia (Cass. 23127/2016; Cass. 2162/2005; Cass. 970/1967), né comportare il consolidamento dell'acquisto dell'intero immobile da parte della S in base all'art. 2650 c.c., avendo la trascrizione solo effetti di mera pubblicità-notizia.

Occorreva semmai considerare che, mentre il D aveva ricevuto la quota per successione paterna ed aveva trascritto l'accettazione dell'eredità, la resistente aveva acquistato successivamente la medesima quota nell'ambito della procedura di concordato preventivo aperta a carico della C, dovendosi risolvere il conflitto tra l'erede accettante ed il terzo acquirente in base al regime di opponibilità disciplinato dall'art. 2919 comma primo c.c. (cfr. Cass. 5888/1992) ovvero in base alle previsioni in tema di acquisto dall'erede apparente (per effetto delle quali, risultando la trascrizione dell'acquisto dell'eredità da parte del D anteriore all'acquisto della S, quest'ultima sarebbe del pari risultata soccombente, come appunto esplicitato dalla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 534 c.c., specificamente dettato in tema di acquisti immobiliari).